



COMUNE DI COMANO TERME

PROVINCIA DI TRENTO

Via G. Prati, 1 – Ponte Arche – 38077 Comano Terme (TN)

Tel. 0465 701434 - fax 0465 702323

E-mail: tecnico@comune.comanoterme.tn.it

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA COMUNALE

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 8 DI DATA 20.03.2014)

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
Art. 1 -Introduzione.....	4
Art. 2 -Gestione del servizio.	4
TITOLO II – DEFINIZIONI GENERALI.....	5
Art. 3 -Definizioni.....	5
TITOLO III – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI	6
Art. 4 -Smaltimento delle acque di scarico.	6
Art. 5 -Scarichi vietati.	6
Art. 6 –Scarichi da insediamenti civili.	6
Art. 7 -Scarichi da insediamenti produttivi.	7
Art. 8 -Scarichi delle strutture sanitarie.....	7
Art. 9 – Separatori di grassi.....	8
Art. 10 – Separatori di olii minerali.....	8
Art. 11 – Modalità di smaltimento delle acque bianche - meteoriche.....	8
Art. 12 – Modalità di smaltimento delle acque di falda.....	9
TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER L'ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA.....	10
Art. 13 -Allacciamento alla pubblica fognatura.	10
Art. 14 -Autorizzazione allo scarico o a lavori sulle reti fognarie private.	10
Art. 15 -Procedura per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento e scarico alla pubblica fognatura degli edifici civili.....	11
Art. 16 -Procedura per ottenere l'autorizzazione allo scarico degli edifici civili non allacciati alla pubblica fognatura.....	11
Art. 17 -Procedura per ottenere l'autorizzazione allo scarico in fognatura degli edifici produttivi.	12
Art. 18 –Scarichi civili in fosse a completa tenuta.....	13
Art. 19 -Versamento della cauzione.	13
Art. 20 -Limiti dell'autorizzazione.....	13
Art. 21 -Trasferimenti di proprietà.....	13
Art. 22 -Divieto di eseguire opere senza relativo permesso.	13
Art. 23 -Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione di nuovi allacciamenti.....	13
Art. 24 -Esecuzione d'ufficio.....	14
Art. 25 -Esecuzione di nuovi allacciamenti in sede stradale e ripristino di quelli preesistenti.	14
Art. 26 -Interferenze con lavori diversi.....	14
Art. 27 -Estensione delle norme alle strade private.....	14
Art. 28 -Riparazione dei condotti di allacciamento e dei collettori.....	14
Art. 29 -Proprietà e manutenzione delle opere.....	14
TITOLO V – DISPOSIZIONI PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE ALLE PROPRIETA'PRIVATE	16
Art. 30 -Prescrizioni tecniche.....	16
Art. 31 -Scarichi inferiori al livello stradale.....	16
Art. 32 – Verifica tecnica dell'allacciamento alla pubblica fognatura.	17
Art. 33 -Ispezione degli impianti.	17
Art. 34 -Sospensione del servizio.....	17
TITOLO VI -DISPOSIZIONI PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI.....	18
Art. 35 – Scarichi.....	18
Art. 36 – Definizioni.....	18
Art. 37 – Stoccaggio ed accumulo del letame.....	18
Art. 38 – Modalità e limiti di spargimento dei liquami.....	19
Art. 39 – Divieti.....	19
Art. 40 -Vigilanza.....	20
TITOLO VII – DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE.....	21
Art. 41 -Manutenzione delle pubbliche fognature.....	21

Art. 42 -Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza.	21
Art. 43 -Pubbliche fognature: norme tecniche	21
Art. 44 -Reti di fognatura posate come opere di urbanizzazione da privati.....	22
Art. 45 -Smaltimento dei fanghi di depurazione.	23
TITOLO VIII -NORME FINANZIARIE – SANZIONI.....	24
Art. 46 -Corrispettivo per il servizio.....	24
Art. 47 -Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati, eseguite d'ufficio.	24
Art. 48 -Modalità di riscossione.	24
Art. 49 -Sanzioni amministrative.....	24
TITOLO IX -DISPOSIZIONI FINALI	25
Art. 50 -Disciplina degli scarichi: esclusioni.	25
Art. 51 -Disposizioni transitorie.....	25
Art. 52 -Entrata in vigore.	25

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 -Introduzione.

Il presente Regolamento ha per fine la specificazione del complesso delle azioni e degli interventi: normativi, amministrativi e tecnici necessari ai fini di adempiere agli obblighi previsti dal Testo Unico delle Leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26.01.1987, N. 1-41/Legisl. di seguito indicato con la denominazione T.U.L.P.), dalle disposizioni delle norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 12 giugno 1988 n. 5460 (di seguito indicato con la sigla P.P.R.A) e dalle disposizioni provinciali in materia di modello tariffario per il servizio pubblico di fognatura, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni a tali norme, ovvero dalla disciplina che potrà essere dettata da eventuali future disposizioni innovative in materia.

Art. 2 -Gestione del servizio.

La gestione del Servizio Fognatura comunale viene esercitata direttamente dal Comune o attraverso affidamenti a ditte (in seguito denominate Ente gestore), ferme restando le competenze istituzionali attribuite agli Organi comunali in applicazione delle vigenti normative.

TITOLO II – DEFINIZIONI GENERALI

Art. 3 -Definizioni.

Ai fini dell'interpretazione delle presenti norme si considerano le seguenti definizioni:

- acque bianche: le acque meteoriche provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi area scoperta, nonché quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi di acqua potabile, drenaggi, sorgenti, fontane pubbliche, fontane ornamentali, spine d'acqua, ed acque di raffreddamento provenienti da impianti produttivi o da impianti di raffrescamento, ecc..
- acque nere: le acque di scarico provenienti da insediamenti civili di natura domestica e non (acquai, lavabi, bagni, lavatoi, lavatrici, latrine, servizi igienici e di cucina, fontane private ad uso diverso da quello ornamentale, ecc.) e da insediamenti produttivi (acque di processo, di lavaggio, controlavaggi dei filtri delle piscine, ecc. .), come definiti dall'art. 14, comma 1 del T.U.L.P..

Sono considerati insediamenti di tipo civile quelli attualmente individuati all'art. 14 del T.U.L.P.:

- a) gli allevamenti zootecnici con meno di 5 capi suini, 30 capi grossi bovini ed equivalenti di base al valore medio del BOD₅;
- b) gli allevamenti zootecnici, limitatamente allo scarico delle acque di lavaggio delle strutture e delle attrezzature, anche esterne all'insediamento;
- c) le casere, anche annesse alle malghe, limitatamente allo scarico delle acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature destinati alla lavorazione del latte e alla stagionatura del formaggio, esclusi il siero e il latticello;
- d) le cantine vinicole che trattano uva in quantità inferiore a 1000 quintali annui;
- e) i servizi per l'igiene e la pulizia della persona;
- f) gli stabilimenti idropinici e idrotermali;
- g) le macellerie sprovviste del reparto di macellazione che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 2.500 metri cubi annui;
- h) gli ospedali, le case o gli istituti di cura, ambulatori medici, veterinari o odontoiatrici o simili, purché sprovvisti dei laboratori di analisi e ricerca ovvero qualora i residui dei predetti laboratori vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente lo smaltimento dei rifiuti, escluse le acque di mero lavaggio delle attrezzature e delle vetrerie;
- i) i laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 1.500 metri cubi annui.

Sono considerati insediamenti di tipo produttivi tutti quelli edifici non ricadenti nell'elenco sopra riportato.

Qualora nell'ambito dell'insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di igiene, lavanderia, cucina o simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili solo nel caso che siano completamente separati dagli altri scarichi provenienti dall'attività produttiva.

TITOLO III – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 4 -Smaltimento delle acque di scarico.

È fatto obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere allo smaltimento delle acque di scarico (bianche e nere) secondo le disposizioni stabilite dal T.U.L.P., dal P.P.R.A. e dalle norme del presente Regolamento.

Le disposizioni e gli adempimenti che si riferiscono al proprietario degli immobili si applicano anche ai concessionari, agli usufruttuari ed agli altri soggetti aventi diritti reali analoghi, nonché agli amministratori dei condomini.

Tutte le acque di scarico devono essere convogliate distintamente nelle rispettive canalizzazioni nere e bianche.

Art. 5 -Scarichi vietati.

È vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che possano danneggiare i manufatti, provocarne l'ostruzione ed ostacolare il regolare funzionamento quali: liquidi aggressivi, sostanze infiammabili, esplosive, tossiche, infettive, radioattive, rifiuti ingombranti, rifiuti alimentari compresi quelli trattati con apparecchi trituratori volti a ridurre la massa in particelle sottili, resti di olii utilizzati per la preparazione dei cibi (es. olio o strutto animale utilizzati per la cottura dei cibi) e resti di olii minerali (meccanici).

In tutto l'ambito comunale è vietato scaricare nelle caditoie di rete bianca, le acque utilizzate per la pulizia: di pavimenti, di macchine e di betoniere. In particolare, nelle aree pavimentate del centro storico, in nessun caso le caditoie possono essere utilizzate per sversare le acque e i materiali risultanti dalle pulizie degli esercizi commerciali.

Se involontariamente le sostanze vietate ai sensi dei precedenti commi dovessero convogliare nella pubblica fognatura, i proprietari e gli utenti degli insediamenti allacciati devono avvertire immediatamente il Comune, il gestore delle canalizzazioni ed il gestore dell'impianto di depurazione.

Le spese sostenute per l'intervento di risanamento, o per impedire l'immissione vietata, e ogni spesa per bonificare le conseguenze (il maggior danno) sono a totale carico dei responsabili o dei proprietari e utenti degli stabili allacciati.

Art. 6 –Scarichi da insediamenti civili.

Tutte le acque reflue provenienti da insediamenti civili devono di norma essere convogliate nei collettori pubblici di rete nera.

Qualora, per ragioni tecniche, l'allacciamento non risultasse fattibile, gli scarichi (vedi art. 17 del T.U.L.P.) possono aver recapito in corsi d'acqua superficiali previa l'applicazione di uno dei seguenti trattamenti:

- a) sedimentazione meccanica, tenendo presente il rapporto tra volume dell'influente e volume dell'acceptore nonché il potere autodepurante di quest'ultimo, e nel rispetto dei limiti: materiali grossolani assenti, materiali sedimentabili ml/l 0,5;
- b) trattamento chimico-fisico, tenendo presente il rapporto tra volume dell'influente e volume dell'acceptore nonché il potere autodepurante di quest'ultimo, nonché nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla lettera F del T.U.L.P.. Tale trattamento può essere imposto ad integrazione del trattamento a sedimentazione meccanica quando quest'ultimo risulti insufficienti al rispetto dei limiti di cui al punto a);
- c) depurazione biologica nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti alla tabella E del T.U.L.P. questo trattamento viene imposto in sede di autorizzazione ove lo scarico non sia compatibile con il corso d'acqua alle di cui ai punti a) e b);
- d) sistemi di fitodepurazione, come previsto nelle "Linee guida sperimentali per impianti di fitodepurazione a flusso sommerso: utilizzo, dimensionamento, costruzione e gestione" allegate alla delibera della G.P. della P.A.T. dd. 10.05.2002 n. 992.

Qualora, per ragioni tecniche o per l'eccessiva onerosità, il recapito dei reflui in pubblica fognatura non risultasse fattibile, è ammesso il loro recapito sul suolo e nel sottosuolo purchè preventivamente assoggettati ad uno dei trattamenti sopra descritti in modo da rispettare i limiti di accettabilità previsti e sempre che ciò non comporti instabilità dei suoli.

Qualora nessuno dei sistemi di trattamento dei reflui sopra riportati risulti idoneo ad escludere danneggiamento delle acque superficiali e sotterranee o instabilità dei suoli, il Sindaco può autorizzare il recapito degli scarichi *in fosse a completa tenuta*, rispondenti alle caratteristiche stabilite dalla commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinanti. La fossa deve avere un volume sufficiente a contenere il refluo relativo ad almeno un mese di esercizio, considerando il rapporto di 3 mc. utili di fossa per ogni 100 mc. di volume dell'insediamento. Le fosse a tenuta ed il loro spurgo sono soggetti alla disciplina stabilita dal P.P.R.A. e dalle norme sullo smaltimento dei rifiuti, come meglio definito all'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 7 -Scarichi da insediamenti produttivi.

Tutte le acque reflue provenienti da insediamenti produttivi devono di norma essere convogliate nei collettori pubblici di rete nera.

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono disciplinati dall'art. 16 del T.U.L.P., dall'art.15 delle norme di attuazione del P.P.R.A. e dalle modifiche apportate con il D.Leg. 152/2006 e ss.mm.ii. .

Sono sottoposti al parere preventivo dell'A.P.P.A., (art. 15 delle norme di attuazione del P.P.R.A.) gli scarichi produttivi che presentino una delle seguenti caratteristiche:

- portata massima oraria 1 mc/ora
- portata massima giornaliera 10 mc/giorno
- portata massima annua 1000 mc/anno.

Qualora nell'ambito dell'insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di: igiene, lavanderia, cucina e simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili (vedi. art. 17 del T.U.L.P.) solo nel caso che siano completamente separati dagli scarichi provenienti dall'attività produttiva.(vedi art. 3)

Le acque reflue provenienti dal processo produttivo non possono essere immesse nei condotti di fognatura senza preventivo trattamento diretto ad adeguarli ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle del T.U.L.P. e comunque a renderle innocue per l'insieme degli impianti fognari.

Il progetto relativo all'eventuale impianto di pre-trattamento deve formare parte integrante e sostanziale della domanda di autorizzazione allo scarico, e deve garantire il rispetto dei limiti previsti nelle tabelle del T.U.L.P., dal D.Leg. 152/2006 e delle eventuali ulteriori prescrizioni contenute nell'autorizzazione di fognatura.

Gli eventuali inconvenienti agli impianti di fognatura pubblica, all'impianto di depurazione, che provochino problemi all'igiene pubblica determinano sia responsabilità civile che penale del titolare dello scarico in base alla vigente normativa, nonché la possibilità di revoca, da parte del Sindaco, dell'autorizzazione allo scarico.

Ai sensi deliberazione della Giunta provinciale n. 6868 del 08.10.1999 stabilisce che i titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi aventi recapito nelle pubbliche fognature sono tenuti a presentare entro il 31 marzo di ogni anno, ai Comuni nel cui territorio insistono gli insediamenti, la denuncia delle quantità e delle qualità delle acque scaricate nell'anno solare precedente. La modulistica specifica per tali dichiarazioni è presente nel sito della Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente.

Art. 8 -Scarichi delle strutture sanitarie.

È vietato lo scarico sul suolo e nel sottosuolo delle acque di rifiuto provenienti dagli ospedali, dalle case di cura, dalle strutture sanitarie e dai laboratori bio-medici e simili.

Gli scarichi dei reparti per infettivi e degli altri servizi o strutture, individuati dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, annessi agli insediamenti di cui al precedente comma dovranno essere sottoposti ad un trattamento preventivo di disinfezione e sterilizzazione.

I titolari e/o responsabili degli insediamenti di cui al precedente primo comma devono presentare all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari una relazione sulle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi, nonché sullo stato degli impianti di disinfezione, ai fini dell'adozione delle eventuali necessarie prescrizioni.

Art. 9 – Separatori di grassi.

Gli scarichi in rete nera dei locali in cui si svolgono attività di preparazione pasti (ristoranti, alberghi, mense di piccole e grandi dimensioni, rosticcerie, e simili), devono essere muniti di dispositivi per la separazione dei grassi.

Si precisa che l'obbligo dell'installazione del separatore vale anche per i locali già allacciati alla pubblica fognatura che a seguito di cambio di destinazione d'uso ricadano nelle attività elencate al comma precedente.

Per le attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, l'installazione del separatore sarà obbligatoria entro tre anni dall'approvazione dello stesso.

Lo svuotamento del degrassatore dovrà essere eseguito da ditte specializzate, a spese del proprietario, il residuo prelevato dovrà essere conferito ad un impianto di smaltimento autorizzato come stabilito dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

Art. 10 – Separatori di olii minerali.

Gli scarichi delle acque meteoriche e di lavaggio delle superfici impermeabilizzate (pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna ed esterna ai fabbricati) provenienti da: parcheggi coperti e autorimesse ai 9 posti auto, aree adibite alla distribuzione di carburanti, aree di stoccaggio di materiali contenenti idrocarburi e/o sostanze inquinanti, officine meccaniche ed aree esterne adibite a parcheggi (superiori ai 800 m² di superficie impermeabilizzata) dovranno essere muniti di apparecchi di separazione degli olii minerali e simili prima di confluire in fognatura.

Lo svuotamento del separatore di olii dovrà essere eseguito da parte di ditte specializzate, a spese del proprietario, il residuo prelevato dovrà essere conferito ad un impianto di smaltimento autorizzato come stabilito dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

Art. 11 – Modalità di smaltimento delle acque bianche - meteoriche.

Le acque bianche devono di norma essere convogliate nei collettori pubblici di rete bianca.

Per i fabbricati ricadenti in zone sprovviste di canalizzazioni o situate a distanze elevate, nonché per ragioni di eccessiva onerosità, il Comune potrà derogare dall'obbligo dello scarico nella rete bianca permettendo lo scarico nel suolo e nel sottosuolo.

Le acque meteoriche provenienti dagli insediamenti civili (tetti, cortili, piazzali, ecc.) dovranno essere smaltite secondo una delle seguenti modalità:

- a) canalizzate e smaltite attraverso pozzi dispersori nel terreno;
- b) scaricate in corso d'acqua superficiale.

Lo scarico a dispersione nel suolo o sottosuolo potrà essere autorizzato previa presentazione di relazione idrogeologica della zona interessata (firmata da un tecnico abilitato), con la quale si dimostri l'idoneità del terreno allo smaltimento delle acque e che non sussista pericolo di instabilità del suolo o di inquinamento della falda acquifera.

L'Amministrazione comunale rimarrà comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare alla proprietà od a terzi.

Gli scarichi nelle acque superficiali (canali irrigui, fiumi, torrenti, laghi, ...) sono regolamentati dal T.U.L.P. e dal P.P.R.A., le relative richieste di autorizzazioni allo scarico dovranno essere presentate agli uffici competenti. Copia dell'autorizzazione ottenuta dovrà essere presentata all'Ente gestore.

Per il trattamento delle acque di prima pioggia (sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio) il Comune, sentito l'Ente gestore, si riserva la possibilità di prescrivere un pretrattamento delle acque, da valutarsi caso per caso, come previsto dall'articolo 14 del P.P.R.A.

È consentito l'accumulo delle acque piovane in serbatoi per scopo irriguo, i quali dovranno essere opportunamente dimensionati in base alle superficie del tetto e dotati di sistema di pompaggio, qualora necessario, i troppi pieni delle vasche potranno essere collegati o a dispersione (nel rispetto delle modalità previste nei commi precedenti) o in fognatura bianca. Per gli edifici di nuova costruzione con prati, giardini e aree verdi aventi una superficie complessiva maggiore di 100 mq., sarà obbligatorio prevedere il recupero delle acque piovane.

Le acque di raffreddamento e di rifiuto di insediamenti produttivi potranno essere immesse, previa autorizzazione del comune, e con le modalità sopra descritte e nel rispetto dei limiti di accettabilità della tabella allegata al T.U.L.P., nelle reti acque bianche purchè le predette reti di fognatura abbiano recapito in corso d'acqua superficiale.

I proprietari degli insediamenti nei quali si esercitano lavorazioni o riparazioni meccaniche ovvero attività di stoccaggio, travaso e distribuzione di olii combustibili, di presidi sanitari o comunque di sostanze chimiche devono assumere tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio delle relative superfici, quali pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna ed esterna agli insediamenti, possano dilavare residui di processo e di lavorazione. Ove ciò fosse di difficile esecuzione o eccessivamente oneroso dovrà essere ridotta al minimo indispensabile la superficie dilavabile e collegarne lo scarico alla canalizzazione fognaria delle acque nere in conformità a quanto stabilito dal testo unico.

Art. 12 – Modalità di smaltimento delle acque di falda.

Le acque intercettate durante i lavori di scavo, dovranno essere smaltite previa presentazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, del programma di smaltimento delle acque ai sensi dei commi 4, 4 bis, 4 ter e 4 quater dell'art 25 del T.U.L.P. e ss.mm.ii.. Se le acque vengono immesse in fognatura bianca dovrà essere richiesta autorizzazione anche all'Ente gestore allegando copia dell'approvazione del programma di cui sopra.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER L'ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Art. 13 -Allacciamento alla pubblica fognatura.

Per allacciamento alla pubblica fognatura si intendono quei tratti di canalizzazione e pezzi speciali necessari al collegamento degli scarichi dell'edificio alla pubblica fognatura.

L'allacciamento alla pubblica fognatura è obbligatorio:

- a) per edifici il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici e soffitte non abitabili, sia minore di 1000 mc. fino ad una distanza di 50 ml. dal collettore pubblico;
- b) per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 1000 e 2000 mc. fino a distanza di 100 ml. dal collettore pubblico;
- c) per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 2000 e 3000 mc. fino a distanza di 150 ml. dal collettore pubblico;
- d) per i condomini o complessi di edifici contigui o non contigui il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, superi i 3000 mc. fino a distanza di 200 ml. dai predetti collettori;
- e) per le attrezzature alberghiere e turistiche, i campeggi, gli ospedali, le case di cura ed altri complessi analoghi e per gli insediamenti produttivi, situati a distanza anche superiore a quella di cui al punto d).

Le distanze si misurano in linea orizzontale dall'asse del collettore comunale fino al punto più vicino del fabbricato, compresi eventuali sporti ed oggetti.

L'Amministrazione comunale può esentare dall'obbligo di cui sopra, nel caso sia dimostrata l'impossibilità ovvero l'eccessiva difficoltà tecnica dell'allacciamento o l'eccessiva onerosità dello stesso, purché gli scarichi non diano luogo a danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli o altri inconvenienti di tipo igienico-sanitario.

Lo smaltimento dei reflui dovrà avvenire con uno dei sistemi alternativi indicati all'art. 6 del presente Regolamento. Il provvedimento di autorizzazione determina il tipo di trattamento in rapporto alle esigenze di tutela delle acque superficiali e sotterranee, tenuto conto della consistenza dello scarico.

È obbligatorio l'allacciamento per quegli edifici o gruppi di edifici che dovessero rientrare in un provvedimento d'obbligo emanato dal Sindaco su parere dell'autorità proposta in materia igienico sanitaria.

Sempre con provvedimento del Sindaco potrà essere imposto l'obbligo di allacciamento a più edifici con una soluzione tecnica unitaria e coordinata, ricorrendo anche a canalizzazioni in tutto o in parte comuni tra i proprietari obbligati in solido.

Qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura, oppure l'edificio sia soggetto ad uno dei provvedimenti del Sindaco sopra citati, il proprietario dovrà provvedere all'allacciamento degli scarichi e contestualmente dovrà provvedere all'eliminazione delle fosse Imhoff, fossa a tenuta, fosse biologiche, impianto di trattamento biologico, pozzetti di decantazione.

Le spese di allacciamento alla pubblica fognatura sono a cura e carico dell'utente dello scarico.

Art. 14 -Autorizzazione allo scarico o a lavori sulle reti fognarie private.

Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento e scarico il proprietario, rappresentante legale, o chi ne ha titolo, deve presentare apposita domanda al Sindaco, tramite l'Ente gestore, sia in caso di nuovo allacciamento, sia per l'ampliamento o per le modifiche di scarichi.

L'autorizzazione deve essere richiesta antecedentemente o contestualmente al rilascio della concessione edilizia o alla presentazione di S.C.I.A. nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazione ed interventi che comportino un incremento della portata dello scarico.

L'autorizzazione allo scarico verrà rilasciata con apposito provvedimento.

Qualora le opere di modifica o di ampliamento o semplicemente di riparazione della rete fognaria interna, già oggetto di una precedente autorizzazione allo scarico siano tali da non produrre sostanziali modifiche, l'Ente gestore ne prende atto previa comunicazione con planimetria allegata a firma di un tecnico abilitato.

Art. 15 -Procedura per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento e scarico alla pubblica fognatura degli edifici civili.

Le domande vanno presentate su apposita modulistica predisposta dall'Ente gestore, con i precisi riferimenti del richiedente (nome, cognome, indirizzo, c.f./p.iva, recapiti telefonici, titolo di proprietà) e del tecnico progettista (nome, cognome, indirizzo, c.f./p.iva, recapiti telefonici) l'indicazione dei lavori che si intende eseguire, genere e provenienza delle acque di rifiuto, tipologia e localizzazione del recapito, il tutto corredato da elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato.

Il progetto dovrà includere quanto segue:

1. estratto mappa catastale;
2. planimetria in scala 1:200 contenente lo schema particolareggiato dell'impianto fognario fino all'innesto in pubblica fognatura;
3. lunghezza, diametri e tipo di materiale utilizzato per le tubazioni in progetto;
4. profilo, in scala adeguata, della canalizzazione da porre in opera oppure quotatura dei pozzetti;
5. particolare dei pozzetti, dei pezzi speciali e del pozzetto sifone tipo Firenze ;
6. dichiarazione di disponibilità degli aventi titolo per il passaggio e la posa di tubazioni a servizio di proprietà confinanti;
7. eventuali ulteriori elaborati ed altre indicazioni che l'Ente gestore ritenesse indispensabili.

Il Sindaco, tramite l'Ente gestore rilascia, secondo i termini di legge, l'autorizzazione all'allacciamento previa verifica tecnica dell'idoneità della soluzione prospettata.

A detta soluzione potranno essere apportate d'ufficio dall'Ente gestore modifiche e prescrizioni alle quali, in sede esecutiva il titolare dovrà scrupolosamente attenersi.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere richiesta la chiusura parziale/totale della strada comunale, qualora necessaria, indicando i tempi di esecuzione dei lavori al fine di poter rilasciare l'ordinanza sindacale, e dovrà essere versata la C.O.S.A.P. ai sensi del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Qualora l'opera venga valutata di particolare complessità, il Comune può disporre il versamento di una cauzione, da affettarsi prima dell'inizio lavori; il successivo svincolo avverrà a lavori ultimati, in seguito alla verifica di corretta esecuzione delle opere da parte del Comune.

Se si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi il richiedente dovrà munirsi dei necessari nulla osta dei proprietari per servitù di acquedotto.

Art. 16 -Procedura per ottenere l'autorizzazione allo scarico degli edifici civili non allacciati alla pubblica fognatura.

Per ottenere l'autorizzazione allo scarico degli insediamenti civili non allacciati alla pubblica fognatura il proprietario, rappresentante legale, o chi ne ha titolo, deve presentare domanda al Sindaco, tramite l'Ente gestore.

Le domande vanno presentate su apposita modulistica predisposta dall'Ente gestore, con i precisi riferimenti del richiedente (nome, cognome, indirizzo, c.f./p.iva, recapiti telefonici, titolo di proprietà) e del tecnico progettista (nome, cognome, indirizzo, c.f./p.iva, recapiti telefonici) l'indicazione dei lavori che si intende eseguire, genere e provenienza delle acque di rifiuto, tipologia e localizzazione del recapito, il tutto corredato da elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato.

Il progetto dovrà includere quanto segue:

1. estratto mappa catastale;
2. planimetria in scala 1:200 contenente lo schema particolareggiato dell'impianto fognario;
3. relazione con descrizione dettagliata delle modalità di trattamento previste;
4. relazione con descrizione dettagliata delle modalità di smaltimento e della tipologia di recapito;
5. relazione idrogeologica/geologica firmata da un tecnico abilitato attestante l'esclusione del danneggiamento delle acque superficiali e sotterranee e l'instabilità dei suoli.

Il Sindaco, tramite l'Ente gestore rilascia, secondo i termini di legge, l'autorizzazione allo scarico previa verifica tecnica dell'idoneità della soluzione prospettata.

A detta soluzione potranno essere apportate d'ufficio dall'Ente gestore modifiche e prescrizioni alle quali, in sede esecutiva, il titolare dovrà scrupolosamente attenersi.

Nel caso di recapito sul suolo, nel sottosuolo o in corsi d'acqua superficiali, l'autorità sanitaria può determinare eventuali misure di disinfezione in funzione delle caratteristiche idrologiche e quantitative del corpo ricettore, nonché della sua attuale e prevista utilizzazione e dell'entità dello scarico medesimo, in funzione della tutela della salute pubblica.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere richiesta la chiusura parziale/totale della strada comunale, qualora necessaria, indicando i tempi di esecuzione dei lavori al fine di poter rilasciare l'ordinanza sindacale, e dovrà essere versata la C.O.S.A.P. ai sensi del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Qualora l'opera venga valutata di particolare complessità, il Comune può disporre il versamento di una cauzione, da effettuarsi prima dell'inizio lavori; il successivo svincolo avverrà a lavori ultimati, in seguito alla verifica di corretta esecuzione delle opere da parte del Comune.

Se si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi il richiedente dovrà munirsi dei necessari nulla osta dei proprietari per servitù di acquedotto.

Ai sensi art. 23 del T.U.L.P. le autorizzazioni allo scarico per edifici non allacciati alla pubblica fognatura hanno una durata massima di 4 anni e sono rinnovabili. La relativa domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione; in caso di mancata presentazione della domanda entro detto termine lo scarico non può essere comunque effettuato oltre la scadenza.

Art. 17 -Procedura per ottenere l'autorizzazione allo scarico in fognatura degli edifici produttivi.

Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento e scarico in pubblica fognatura dell'insediamento produttivo il proprietario, rappresentante legale o chi ne ha titolo, deve presentare domanda al Sindaco, tramite l'Ente gestore, mentre per lo scarico in acque superficiali la domanda va presentata all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente della P.A.T.

Le domande vanno presentate su apposita modulistica predisposta dall'Ente gestore, con i precisi riferimenti del richiedente (nome, cognome, indirizzo, c.f./p.iva, recapiti telefonici, titolo di proprietà) e del tecnico progettista (nome, cognome, indirizzo, c.f./p.iva, recapiti telefonici) l'indicazione dei lavori che si intende eseguire, genere e provenienza delle acque di rifiuto, tipologia e localizzazione del recapito, il tutto corredato da elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato.

Il progetto dovrà includere quanto segue:

1. estratto mappa catastale;
2. planimetria in scala 1:200 contenente lo schema particolareggiato dell'impianto, con esatta indicazione del punto o dei punti di scarico e dell'impianto di depurazione;
3. lunghezza, diametri e tipo di materiale utilizzato per le tubazioni in progetto;
4. profilo, in scala adeguata, della canalizzazione da porre in opera oppure quotatura dei pozzetti;
5. relazione tecnica dettagliata del ciclo produttivo, con particolare riferimento alle materie prime impiegate nel ciclo produttivo ed all'uso dell'acqua, ed alle caratteristiche dell'impianto di depurazione e del rendimento depurativo;

Il Sindaco, tramite l'Ente gestore rilascia, secondo i termini di legge, l'autorizzazione all'allacciamento previa verifica tecnica dell'idoneità della soluzione prospettata.

A detta soluzione potranno essere apportate d'ufficio dall'Ente gestore modifiche e prescrizioni alle quali, in sede esecutiva il titolare dovrà scrupolosamente attenersi.

E' facoltà richiedere un parere preventivo del Servizio Protezione Ambiente nei casi ritenuti più complessi.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere richiesta la chiusura parziale/totale della strada comunale, qualora necessaria, indicando i tempi di esecuzione dei lavori al fine di poter rilasciare l'ordinanza sindacale, e dovrà essere versata la C.O.S.A.P. ai sensi del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Qualora l'opera venga valutata di particolare complessità, il Comune può disporre il versamento di una cauzione, da effettuarsi prima dell'inizio lavori; il successivo svincolo avverrà a lavori ultimati, in seguito alla verifica di corretta esecuzione delle opere da parte del Comune.

Se si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi il richiedente dovrà munirsi dei necessari nulla osta dei proprietari per servitù di acquedotto.

Art. 18 –Scarichi civili in fosse a completa tenuta.

I titolari degli insediamenti civili i cui scarichi sono recapitati in fosse biologiche a completa tenuta sono obbligati a provvedere allo smaltimento dei liquami nelle seguenti forme:

- mediante il conferimento dei liquami presso gli appositi centri di pretrattamento;
- mediante il conferimento dei liquami ad eventuali centri privati di smaltimento affinché i liquami siano sottoposti a depurazione biologica, in modo da rispettare i limiti di accettabilità di cui al Testo Unico nel caso e secondo le modalità contemplati dallo stesso.

Il trasporto dei liquami deve essere eseguito con autobotti a tenuta stagna in modo da evitare dispersione dei liquidi, esalazioni inquinanti, diffusione di odori o qualsiasi altro inconveniente di carattere igienico-sanitario.

E' in ogni caso vietata l'immissione dei predetti liquami nelle reti di pubblica fognatura o il loro utilizzo mediante spargimento sul suolo.

Art. 19 -Versamento della cauzione.

Qualora l'opera di allaccio venga valutata di particolare complessità, il Comune può disporre il versamento di una cauzione, quantificata in relazione alle dimensioni dell'opera, in relazione ai possibili danni arrecabili su suolo pubblico nell'esecuzione delle opere, da versarsi presso la Tesoreria del Comune di Comano Terme, che verrà debitamente comunicata e dovrà essere versata prima del rilascio dell'autorizzazione stessa; il successivo svincolo avverrà a lavori ultimati, in seguito alla verifica di corretta esecuzione delle opere da parte del Comune.

Art. 20 -Limiti dell'autorizzazione.

L'autorizzazione di allacciamento alla pubblica fognatura concessa dal Comune deve intendersi valida per l'edificio autorizzato, come risulta dalla documentazione depositata presso l'Ente gestore.

Non possono, quindi, essere allacciate altre porzioni dello stabile, ampliamenti dello stabile medesimo, edifici contigui, senza specifica autorizzazione comunale.

L'allacciamento alla pubblica fognatura deve essere eseguito entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione per gli edifici esistenti, mentre per quelli di nuova costruzione prima della fine dei lavori.

Art. 21 -Trasferimenti di proprietà.

I trasferimenti di proprietà degli stabili allacciati alla fognatura comunale devono essere sollecitamente denunciati all'Ente gestore, entro 60 giorni dal trasferimento dal proprietario cedente.

In caso di omessa denuncia il proprietario sarà tenuto al pagamento del canone e sarà responsabile in solido con il nuovo proprietario, verso l'Azienda, in solido con i successori od aventi causa, per tutti i rapporti afferenti al servizio fognature.

Art. 22 -Divieto di eseguire opere senza relativo permesso.

È vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento alle reti di fognatura sia comunali che private, o qualsiasi modifica alle canalizzazioni esistenti senza l'autorizzazione prevista dall'art. 14, anche se i lavori venissero ordinati con pubblica ordinanza o per ingunzione privata.

Art. 23 -Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione di nuovi allacciamenti.

Il Sindaco a mezzo di avviso pubblico, da notizia dell'entrata in esercizio della rete di fognatura o di nuovi tronchi della stessa, invitando tutti i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 4 a presentare domanda di allacciamento alla rete di fognatura comunale entro termine stabilito nell'Avviso medesimo.

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione di allacciamento secondo le modalità stabilite gli artt. 15, 16 e 17 con l'obbligo di eseguire, entro congruo tempo, le opere di allacciamento che saranno eseguite a cura e spese del richiedente.

Nei confronti di coloro che non avessero adempiuto alle prescrizioni di cui ai commi precedenti, il Sindaco, sentito l'Ente gestore, provvederà ad emettere un'ordinanza determinando gli adempimenti da eseguire ed i relativi termini di realizzazione.

Art. 24 -Esecuzione d'ufficio.

Quando siano inutilmente trascorsi i termini fissati dal Sindaco per l'adeguamento degli allacci esistenti o la rimessa in pristino di situazioni non idonee, l'Ente gestore provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere ed alla compilazione degli elaborati. Il proprietario inadempiente sarà tenuto al rimborso di tutte le spese relative aumentate della sanzione amministrativa sancita dall'art. 49 del presente Regolamento.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla denuncia penale qualora si configuri il reato di inquinamento ambientale.

Art. 25 -Esecuzione di nuovi allacciamenti in sede stradale e ripristino di quelli preesistenti.

L'Amministrazione comunale o l'Ente gestore durante i lavori di costruzione di nuovi collettori e la ristrutturazione e risanamento di quelli esistenti, può provvedere direttamente alla realizzazione delle opere per l'allacciamento degli utenti, limitatamente al tratto sottostante la proprietà pubblica. L'importo della spesa risultante è a carico dell'utente e dovrà essere rimborsata al Comune o all'Ente gestore.

Nei casi di ristrutturazione delle reti esistenti, l'Amministrazione comunale o l'Ente gestore provvederà a proprie spese al ripristino degli allacciamenti in atto per la parte ricadente su suolo pubblico.

L'esecuzione di allacciamenti alle reti di fognatura deve, previo permesso di scavo, essere eseguito a spese dell'utente e secondo le modalità indicate nell'autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore delegato dal Sindaco.

La regolare esecuzione dell'allacciamento dovrà essere accertata dall'Ente gestore durante i lavori di posa o con la presentazione di documentazione fotografica.

Art. 26 -Interferenze con lavori diversi.

Qualora a causa lavori, di qualsiasi tipo, venga arrecato danno all'integrità ed alla funzionalità delle canalizzazioni e/o manufatti costituenti la pubblica fognatura, deve essere immediatamente informato l'Ente gestore.

Qualora le tubazioni venissero sommariamente riparate ovvero il danno venisse occultato, il responsabile, oltre al risarcimento del danno sarà passibile di sanzione amministrativa secondo quanto previsto all'art. 47, restando impregiudicati gli eventuali provvedimenti, previsti dalla vigente normativa, relativi alla responsabilità civile e penale del titolare dello scarico in caso di pregiudizio per l'Igiene Pubblica.

Art. 27 -Estensione delle norme alle strade private.

Le disposizioni del presente Regolamento sono estese agli allacciamenti antistanti e prospicienti le strade private.

Nei tratti di strade private o consortili e negli spazi comuni a più stabili la posa e la manutenzione delle condotte, fino all'innesto con la pubblica fognatura, sarà a cura dei proprietari che dovranno provvedere secondo le modalità e i termini previsti dal presente Regolamento.

Se l'allacciamento alla pubblica fognatura non verrà eseguito entro la data stabilita dall'ordinanza del Sindaco, sarà facoltà dell'Ente gestore provvedere all'esecuzione delle opere, ponendo a carico dei proprietari degli stabili tutte le spese d'esecuzione dei lavori e le spese conseguenti

Alla rivalsa di queste spese si provvederà con la procedura prevista dall'art. 45 del presente Regolamento.

Art. 28 -Riparazione dei condotti di allacciamento e dei collettori.

Le riparazioni dei condotti di allacciamento in sede stradale sono eseguite direttamente dal Comune o dall'Ente gestore o da società da questi incaricate.

Nei casi in cui tali riparazioni siano dovute a rotture, manomissioni, ostruzioni provocate dai privati per loro negligenza o per violazione dei regolamenti comunali, tutte le spese di riparazione risanamento e l'eventuale maggior danno, saranno a carico dei privati responsabili e verranno recuperate con le modalità di cui all'art. 47.

Art. 29 -Proprietà e manutenzione delle opere.

Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono a carico dell'utente.

Ove tecnicamente possibile le opere di allacciamento dovranno essere installate all'interno delle proprietà private, fatta salva la canalizzazione terminale di adduzione alla pubblica fognatura.

Saranno a cura dei privati le operazioni di pulizia periodica della tubazione fino al collettore principale, nonché le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi sul tratto di allacciamento fognario ricadente sia sulla proprietà privata che su quella pubblica.

TITOLO V – DISPOSIZIONI PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE ALLE PROPRIETA' PRIVATE

Art. 30 -Prescrizioni tecniche.

Le tubazioni interne, gli scarichi ed i relativi allacciamenti devono conformarsi agli schemi allegati "A", "B", "C", "D", "E", "F" e "G".

Ad ogni cambiamento di direzione le tubazioni dovranno essere intercettate da apposita cameretta d'ispezione; nel caso di acque nere in tale cameretta dovrà essere previsto un raccordo a "T" munito di tappo a tenuta.

I pozzetti d'ispezione devono avere le seguenti dimensioni:

- a) cm. 50xcm.70 per profondità sino a ml. 1,20;
- b) cm. 80xcm.110 per profondità eccedenti ml. 1,20;

Quando la profondità delle camerette superi i ml. 1,50, le stesse dovranno essere munite di scaletta d'accesso (tipo alla marinara).

Al limite della proprietà privata, prima dell'innesto in pubblica fognatura, dovrà essere realizzata una cameretta facilmente ispezionabile contenente il sifone tipo "Firenze".

Le camerette poste su suolo pubblico devono essere munite di chiusini in ghisa carrabili, mentre per quelle poste nelle parti interne delle proprietà private sono ammessi anche chiusini in altro materiale, purché ispezionabili.

Le tubazioni costituenti le canalizzazioni delle acque bianche e nere poste all'esterno dei fabbricati, anche su aree private, devono essere realizzate in materiale idoneo che resista all'aggressione dei liquami convogliati, con caratteristiche di resistenza allo schiacciamento e all'abrasione e di assoluta impermeabilità e comunque tali da garantire un corretto funzionamento nel tempo, come ad esempio: gres, polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di scarico interrate civili ed industriali e PVC rigido non plastificato e conformi alle norme UNI-EN vigenti.

Le tubazioni devono essere posate di norma a profondità minima di ml. 0,50, misurati dall'estradosso, e devono essere collegate a regola d'arte con giunzioni a perfetta tenuta.

In caso di collettori sospesi, all'interno degli edifici, gli ancoraggi dovranno essere eseguiti a distanza non superiore ai 15 D, e provvisti di idonee ispezioni.

Gli allacciamenti alla pubblica fognatura dovranno avere, a valle del pozzetto contenente il sifone tipo Firenze, una pendenza minima i 2‰, al fine di garantire i valori della tensione tangenziale per la rimozione dei depositi, ed un diametro minimo di 150 mm. Per la parte a monte del sifone è possibile impiegare diametri inferiori solo se le pendenze lo permettono.

Gli allacciamenti alla pubblica fognatura devono confluire nelle camerette di ispezione della condotta principale ed in nessun caso innestarsi direttamente sulla tubazione.

Gli scarichi dei servizi dovranno essere opportunamente sifonati, per impedire agli odori di risalire e diffondersi negli ambienti circostanti.

Le colonne di scarico fungono anche da condotte di ventilazione e devono essere prolungate oltre il tetto per almeno di 0.30 ml. All'interno delle pareti le colonne di scarico dovranno essere isolate acusticamente per evitare che i rumori si propaghino.

Eventuali deroghe alle disposizioni del presente articolo possono essere concesse dall'Ente gestore sulla base di motivate ragioni di ordine tecnico.

L'Ente gestore è autorizzato a modificare e prescrivere tecniche diverse a seguito di verifica tecnica o qualora subentrino novità e miglioramenti di natura tecnologica.

Art. 31 -Scarichi inferiori al livello stradale.

Di norma, nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura, all'interno delle proprietà private, può avere la bocca d'uscita ad un livello inferiore alla quota di riferimento della fognatura comunale.

È fatta salva la possibilità per il proprietario dello stabile di richiedere all'Ente gestore la concessione di usare scarichi a livello inferiore alla quota del collettore pubblico, purché siano installate idonee e apposite apparecchiature (impianto sollevamento, valvole di non ritorno, ecc.) e tutti gli accorgimenti necessari per evitare rigurgiti di liquami dal collettore pubblico.

L'Ente gestore verificherà e vaglierà tale richiesta e solo a seguito di apposita autorizzazione potrà essere concesso l'uso di scarichi a livello inferiore della quota del collettore pubblico.

Tutte le apparecchiature che compongono l'impianto di sollevamento, anche se ricadenti su proprietà pubblica, sono di proprietà del privato dello stabile che dovrà provvedere alla loro gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantirne il perfetto funzionamento.

Le valvole di ritegno devono essere sottoposte a regolare manutenzione, da parte del proprietario dello stabile, e devono rimanere aperte solo nei periodi di scarico.

I tratti di fognatura privata sollevate artificialmente (con pompe), devono confluire in un pozzetto di abbattimento della pressione prima di confluire a caduta nella pubblica fognatura.

Gli allacciamenti esistenti, anche se autorizzati, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente articolo entro 30 giorni dall'accertamento da parte dell'Ente gestore e comunque entro 3 anni dall'approvazione del presente Regolamento.

L'Ente gestore rimane comunque e sempre sollevato da ogni responsabilità, per danni che potessero derivare allo stabile od a terzi a causa del non funzionamento dello scarico così realizzato e per effetto di rigurgiti dalle condotte comunali, dovuti anche a ostruzioni accidentali o per mancato o difettoso funzionamento delle apparecchiature di cui sopra (o per mancato adeguamento dell'allacciamento alle prescrizioni di cui al presente Regolamento)

A tale scopo il richiedente dovrà rilasciare, contestualmente alla domanda di allacciamento, una dichiarazione liberatoria scritta.

Art. 32 – Verifica tecnica dell'allacciamento alla pubblica fognatura.

Al fine della constatazione della regolarità dell'esecuzione delle opere di allacciamento, prima del rilascio del certificato di agibilità al Comune, l'Ente gestore, direttamente o tramite propri incaricati, potrà eseguire un sopralluogo di verifica e controllo dell'impianto realizzato.

La verifica dell'impianto dovrà essere richiesta dai proprietari o aventi titolo all'Ente gestore, a tale visita dovrà presenziare il proprietario e un tecnico di fiducia.

Il sopralluogo è finalizzato alla constatazione della avvenuta esecuzione delle opere nel rispetto del presente Regolamento, alla loro conformità al progetto approvato, e presuppone il buon funzionamento e come tale non costituisce collaudo tecnico e non coinvolge l'Ente gestore in eventuali responsabilità su scelte operate dai progettisti.

Nel caso in cui la verifica abbia esito negativo in quanto si accertino difformità dell'impianto fognario al Regolamento o al progetto presentato, oppure non fosse stato possibile effettuare la verifica per cause non imputabili all'accertatore, i controlli successivi al primo, saranno considerati come verifiche straordinarie ed il proprietario dovrà rimborsare all'Ente gestore le spese sostenute per ogni intervento e visita successiva e conseguente.

Art. 33 -Ispezione degli impianti.

L'Ente gestore ha facoltà, anche mediante incaricati muniti di autorizzazione, di ispezionare in qualunque momento tutte le parti dell'impianto esterni all'edificio, anche se ricadenti su suolo privato.

Le ispezioni potranno essere eseguite, previo avviso, anche per le parti di impianto interne agli edifici.

In caso di urgenza questa ispezione potrà avvenire anche senza preavviso (eventualmente accompagnati dalle Forze dell'ordine).

Art. 34 -Sospensione del servizio.

In caso di necessità l'Ente gestore potrà sospendere le immissioni private in fognatura per il tempo strettamente necessario, senza che ciò provochi l'insorgere nei titolari dello scarico alcun diritto a risarcimenti o indennizzi.

TITOLO VI -DISPOSIZIONI PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Art. 35 – Scarichi.

Gli scarichi derivanti da allevamenti zootecnici sono disciplinati dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 20 del T.U.L.P. e ss.mm.ii, dalle norme del P.P.R.A., dalle leggi sanitarie ed urbanistiche vigenti.

Gli scarichi degli allevamenti zootecnici per essere ammessi in pubblica fognatura devono essere dotati di idonei dispositivi di decantazione atti a trattenerne i materiali solidi con dimensioni lineari superiori ad un centimetro. Gli scarichi esistenti alla data del 26 agosto 1987 devono essere adeguati a tali disposizioni entro un anno dalla stessa data.

Il Comune vigila sull'applicazione e sull'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo.

Art. 36 – Definizioni.

I reflui e le deiezioni provenienti dagli allevamenti zootecnici sono definiti come segue:

- a) liquame: il materiale non palabile derivante dalla miscela di feci, urine, residui assimilati al liquame, le acque di lavaggio di strutture o attrezzature zootecniche, il percolato proveniente dalla lettiera o dall'accumulo di letame e le frazioni liquide o comunque non palabili derivanti dalla sedimentazione naturale del liquame, dalle operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e da processi di trattamento aerobico o anaerobico, finalizzati allo scarico sul suolo; sono parimenti assimilabili le polline provenienti da allevamenti avicoli ed il materiale di risulta delle attività di pulizia delle vasche degli allevamenti ittici;
- b) letame: il materiale palabile derivato dalla miscela di feci, urine e sostanza vegetale provenienti da allevamenti con lettiera. Sono assimilate al letame le frazioni ispessite palabili ottenute con il trattamento fisico e/o meccanico e/o biologico dei liquami.

Art. 37 – Stoccaggio ed accumulo del letame.

I liquami degli allevamenti zootecnici, di cui all'art. 14, lettera a), del T.U.L.P. (in seguito denominate "aziende agricole") prima della loro utilizzazione dovranno essere di norma raccolti in recipienti a perfetta tenuta o in bacini di accumulo naturalmente impermeabili o impermeabilizzati.

I bacini di accumulo o recipienti dovranno avere una capacità complessiva non inferiore a quella necessaria per assicurare la conservazione del liquame prodotto dall'azienda in quattro mesi ed in caso di lavorazioni stagionali per una quantità equivalente ad un terzo del liquame mediamente prodotto annualmente.

I bacini o recipienti di accumulo dei liquami, se aperti, dovranno essere ubicati ad una distanza minima di 150 metri dagli edifici di civile abitazione, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda.

Sono escluse dai predetti obblighi le piccole aziende agricole di cui art. 14 del Testo Unico meno di 5 UBA, che sia per la loro dimensione che per le normali pratiche agronomiche, siano in grado di effettuare i comuni e tradizionali sistemi di accumulo dei liquami e del letame. Tali accumuli, anche se provvisori, devono essere ubicati ad una distanza minima di 50 m dagli edifici di civile abitazione, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda. In ogni caso devono essere predisposti in modo da evitare dispersioni del colaticcio sul suolo, nelle acque e sulle strade pubbliche.

Nel caso degli insediamenti destinati all'alpeggio, i bacini di accumulo devono avere una capacità complessiva atta a contenere i liquami derivanti dallo stallaggio fino al momento del loro utilizzo a fini di concimazione dei pascoli, tenuto conto delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica.

Le disposizioni, di cui al comma precedente, non si applicano nel caso di concimazione dei pascoli mediante fertirrigazione.

Gli insediamenti esistenti devono essere adeguati alle disposizioni del presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Il letame deve essere stoccato per almeno sei mesi prima di essere sparso sui terreni.

Lo spargimento sul suolo agricolo del letame deve essere eseguito in modo da evitare danneggiamento e degradazione alle acque superficiali e sotterranee. A tal fine dovranno essere adottate misure e modalità tali da garantire un'adeguata distribuzione nel pieno rispetto dell'art successivo.

Art. 38 – Modalità e limiti di spargimento dei liquami.

Lo spargimento sul suolo agricolo dei liquami deve essere eseguito in modo da evitare danneggiamento alle acque superficiali e sotterranee.

La quantità massima di liquame derivante da attività zootecniche che può essere impiegata sui terreni destinati a coltivazioni agricole (erbacee ed arboree) non può superare i due spandimenti da 1.000 hl/ettaro per anno (vedi art 29 del P.P.R.A.), corrispondente alle deiezioni di un carico di bestiame pari a 40 quintali di peso vivo per ettaro per anno.

In sede di controllo, i titolari delle aziende agricole devono dimostrare di non aver superato i limiti di utilizzazione dei fertilizzanti organici stabiliti dal presente articolo.

È vietato lo spargimento delle deiezioni animali sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto, i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.

Lo spandimento su suoli adibiti ad uso agricolo, il cui raccolto sia destinato direttamente ad alimentazione animale, è ammesso solo se i liquami o il letame non contengono sostanze tossiche, bioaccumulabili o non biodegradabili e purché direttamente utili alla produzione agricola.

Adeguate sistemazioni idraulico-agrarie dovranno evitare ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della distribuzione del liquame o letame.

È vietata la concimazione di terreni saturi d'acqua o su pendii, qualora, in questi ultimi casi, la distribuzione delle deiezioni possa dar luogo a fenomeni di ruscellamento. È fatto divieto spargere liquami su terreni coperti di neve o gelati.

Lo spandimento dei liquami e del letame non deve superare l'effettivo fabbisogno fisiologico delle colture. A tal fine devono essere di norma privilegiate applicazioni periodiche, in funzione dello sviluppo delle piante, del tipo di suolo e coltura, nonché della capacità di assorbimento del terreno.

Art. 39 – Divieti

L'utilizzazione dei fertilizzanti organici di cui al precedente articolo è vietata:

- a) all'interno dei centri e nuclei abitativi esistenti, fatto salvo l'impiego del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche;
- b) per una fascia di rispetto dei centri, dei nuclei abitativi e delle abitazioni, di 10 metri (misurati a partire dalla superficie esterne degli edifici posti nella cintura perimetrale), nel caso di liquami. Tale divieto non si applica allo spargimento del letame maturo;
- c) per una fascia di rispetto di 10 metri delle strutture o attrezzature o servizi pubblici o aperti al pubblico (quali impianti e campi sportivi, parchi urbani, ecc.) nel caso di liquami. Tale divieto non si applica nel caso di spargimento del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche;
- d) nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di sorgenti, pozzi e punti di presa di acque destinate al consumo umano ai sensi del D.P.R. n. 236/1988 e ss.mm.ii.;
- e) per una fascia di rispetto dei corpi d'acqua superficiali di 10 metri nel caso di liquami, di 5 metri nel caso di letame solido;
- f) nelle superfici golenali ed in quelle costituenti casse di espansione, fatta salva la concimazione effettuata mediante interrimento del letame maturo;
- g) nei parchi naturali e nelle aree destinate a parchi naturali, fatte salve le attività e le utilizzazioni ammesse dalla disciplina provinciale sui parchi;
- h) nelle aree ricoperte da bosco esclusi i vivai agroforestali e gli inerbimenti;
- i) in quantità tali che, in rapporto alla pendenza dei terreni, diano luogo a fenomeni di ruscellamento

È inoltre fatto di divieto di spargere, accumulare o stoccare, a fini di smaltimento, i liquami derivanti da deiezioni animali nelle aree individuate dal comma precedente, nonché nelle aree calanchive, franose, geologicamente instabili o di cava.

È fatto divieto assoluto di spargere fertilizzanti organici nei seguenti periodi in tutte le zone

- a) dal giovedì santo al lunedì dopo Pasqua (compresi)
- b) dal 1 giugno al 31 agosto
- c) dal 30 ottobre al 2 novembre compreso
- d) dal 20 dicembre al 7 gennaio compreso
- e) dal 1/6 al 30/9 di spargere i liquami nei prati

Dal 1 settembre al 30 settembre è consentito lo spargimento di liquami solo nelle zone di tipo "B" e con l'obbligo dell'aratura in giornata.

È permesso, previa autorizzazione del sindaco lo spargimento, dal 1 giugno al 10 agosto e dal 20 agosto al 31 agosto, sabato e festivi esclusi, di digestati derivanti da biogas o trattati con sostanze che ne inibiscono l'odore, anche su colture in atto.

Non è permesso lo spargimento di digestati derivati dalla trasformazione di materie non prodotte nei comuni interessati al presente regolamento

Nei periodi consentiti, di cui ai precedenti commi, l'aratura del terreno dovrà avvenire immediatamente e comunque:

- entro la giornata di spargimento del liquame se il terreno ricade nella zona A)
- entro le 24 ore successive dallo spargimento del liquame se il terreno ricade nella zona B)

È fatto assoluto divieto di spargere i fertilizzanti organici (liquami):

- All'interno dei centri e nuclei abitativi esistenti, fatto salvo l'impiego del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche.
- Per una fascia di rispetto dei centri, nuclei abitativi e delle abitazioni, di metri 20 (misurati dalle superfici esterne degli edifici posti nella cintura perimetrale), nel caso di liquami. Tale divieto non si applica allo spargimento del letame maturo (per letame maturo si intende quello prodotto da almeno 4 mesi).
- Per una fascia di rispetto di 20 metri dalle strutture od attrezzature o servizi pubblici o aperti al pubblico (quali impianti e campi sportivi, parchi urbani, ecc.) nel caso di liquami. Tale divieto non si applica nel caso di spargimento del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche.
- Nelle aree di protezione di sorgiva, pozzi ed opere di presa di alimentazione idrica ad uso civile stabilite dalle vigenti norme urbanistiche.
- Per una fascia di rispetto dei corsi d'acqua superficiali di 10 metri nel caso di liquami, di 5 metri nel caso di letame solido.
- Per una fascia di rispetto delle strade statali, provinciali e comunali di 2 metri.
- Nelle aree ricoperte da bosco.
- Sui terreni coperti di neve e/o ghiacciati.
- In quantità tali che, in rapporto alla pendenza dei terreni, diano luogo a fenomeni di ruscellamento.
- Durante il manifestarsi di eventi atmosferici consistenti (pioggia o neve)

Art. 40 -Vigilanza

Nel quadro delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, il Comune vigila anche sull'osservanza delle disposizioni stabilite dal Titolo VI, adottando, ove necessario, i provvedimenti di cui all'articolo 18 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 61 del T.U.L.P..

TITOLO VII – DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

Art. 41 -Manutenzione delle pubbliche fognature.

Il Comune e l'Ente gestore devono concordare un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di fognatura in gestione ai sensi dell'art. 6 del P.P.R.A. e ss.mm.ii.

Art. 42 -Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza.

L'Ente gestore delle pubbliche fognature vigila sulla funzionalità ed integrità delle canalizzazioni fognarie, in modo da garantire il costante convogliamento degli scarichi ai recapiti ammessi dal piano provinciale di risanamento delle acque.

Qualora si verificano guasti, fessurazioni od ostruzioni nelle canalizzazioni di pubblica fognatura, l'Ente gestore provvederà nel minor tempo possibile ad assumere le misure idonee ad assicurare il completo e tempestivo ripristino della funzionalità della rete fognaria.

Ove, a seguito degli eventi di cui al comma precedente, sussista pericolo di inquinamento di acque superficiali o sotterranee a basso potere autodepurante ovvero destinate all'approvvigionamento idrico potabile o interessate da altri usi legittimi concomitanti, dovranno essere contestualmente messe in atto tutte le misure (interruzione della condotta, blocco temporaneo degli scarichi, disinfezione, raccolta dei liquami, divieti di utilizzazione delle acque o quant'altro necessario) atte a prevenire pericoli per la salute pubblica.

L'Ente gestore provvede ad informare immediatamente il Sindaco e l'Ufficiale Sanitario competente degli eventi e delle misure assunte ai sensi dei commi precedenti, nonché l'Agenzia provinciale protezione ambiente e l'Ufficio del Medico Provinciale quando i suddetti eventi risultino di eccezionale rilevanza o possano interessare più Comuni.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di pubblica fognatura devono essere eseguiti in modo da garantire comunque la tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale.

Art. 43 -Pubbliche fognature: norme tecniche

I requisiti principali che debbono avere le condotte di fognatura riguardano il tipo di materiale, le tecniche di fabbricazione ed i metodi di posa. L'impiego del materiale di rivestimento e delle sezioni prefabbricate è ammesso solo su presentazione di apposita dichiarazione di garanzia, debitamente documentata, della ditta di fabbricazione.

Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio.

Le sezioni prefabbricate devono assicurare l'impermeabilità dei giunti di collegamento e la linearità del piano di scorrimento. La impermeabilità del sistema fognario deve essere attestata da appositi certificati di collaudo.

Le canalizzazioni e le opere d'arte connesse devono resistere alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque reflue e/o superficiali correnti in esse. Tale resistenza dovrà essere assicurata sia dal materiale costituente le canalizzazioni, che da idonei rivestimenti.

Le canalizzazioni costituite da materiali metallici devono, inoltre, risultare idoneamente protette da eventuali azioni aggressive provenienti sia dall'esterno, che dall'interno delle canalizzazioni stesse. Il regime delle velocità delle acque nelle canalizzazioni deve essere tale da evitare sia la formazione di depositi di materiali, che l'abrasione delle superfici interne. I tempi di permanenza delle acque nelle canalizzazioni non devono dar luogo a fenomeni di setticizzazione delle acque stesse.

I manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento dei manufatti deve rispettare le linearità delle livellette della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto (normalmente non più di 50 m.).

Le caditoie per le acque bianche devono essere munite di dispositivi idonei ad impedire l'uscita dalle canalizzazioni di animali vettori e/o di esalazioni moleste. Esse devono essere disposte a distanza tra di loro tale da consentire la veloce evacuazione nella rete di fognatura delle acque di pioggia e comunque in maniera da evitare ristagni di acque sulle sedi stradali o sul piano di campagna.

Le stazioni di sollevamento devono essere sempre munite di un numero di pompe tali da assicurare una adeguata riserva ed una continuità di esercizio. I tempi di attacco e stacco delle macchine devono consentire la loro utilizzazione al meglio delle curve di rendimento ed al minimo di usura, tenendo conto che i periodi di permanenza delle acque nelle vasche di accumulo non determinino fenomeni di setticizzazione delle acque stesse. Le stazioni di sollevamento devono essere munite o collegate ad idonei scaricatori di emergenza, tali da entrare autonomamente in funzione in caso di interruzione di fornitura di energia. Qualora, per ragioni plani-altimetriche o per particolari esigenze di tutela ambientale non risulti possibile l'installazione di scaricatori di emergenza, le stazioni di sollevamento devono, in aggiunta alla normale alimentazione di energia, essere munite di autonomi gruppi energetici, il cui stato di manutenzione deve essere periodicamente verificato.

Ogni stazione di sollevamento dovrà essere dotata di apposito libretto di manutenzione, in cui saranno riportati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sulle macchine, sui quadri elettrici ed inoltre saranno annotate le verifiche periodiche del gruppo elettrogeno, qualora presente.

La giacitura nel sottosuolo delle reti fognarie deve essere realizzata in modo tale da evitare interferenze con quella di altri sottoservizi. In particolare le canalizzazioni fognarie devono sempre essere tenute debitamente distanti ed al di sotto delle condotte di acque potabili. Quando per ragioni plani-altimetriche ciò non fosse possibile, devono essere adottati particolari accorgimenti al fine di evitare la possibilità di interferenze reciproche.

Lo studio di una rete di fognatura deve sempre riferirsi per gli elementi di base (previsioni demografiche ed urbanistiche, dotazioni idriche, dati pluviometrici, tipologia, portata e qualità dei liquami, ecc.) a dati ufficiali, opportunamente elaborati per tenere conto delle possibili variazioni del fabbisogno futuro in relazione alla durata tecnica dell'opera.

La scelta del tipo di materiale delle canalizzazioni deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche idrauliche, della resistenza statica delle sezioni, nonché in relazione alla tipologia ed alla qualità dei liquami da convogliare. Le canalizzazioni devono essere sempre staticamente verificate ai carichi esterni permanenti ed accidentali, tenendo conto anche della profondità di posa e delle principali caratteristiche geotecniche dei terreni di posa e di ricoprimento.

In deroga a quanto prescritto al paragrafo 3.10 del decreto 12 dicembre 1985 del Ministero dei Lavori Pubblici, le prove idrauliche con pressione sono eseguite a campione, dopo il rinterro definitivo, sul due per cento dei tronchi di condotta individuati da camerette consecutive, con un minimo comunque di tre prove per ogni lotto in cui fosse suddivisa l'opera. Per ogni prova idraulica d'esito negativo sarà provveduto alla ripetizione di altre due prove. Ove, in tale ultima evenienza, venissero riscontrati ulteriori esiti negativi, l'Amministrazione interessata dovrà provvedere all'adeguamento delle condotte in costruzione.

Ai fini dell'effettuazione delle prove di tenuta idraulica per le fognature a gravità, si osservano di regola le modalità stabilite dal punto 13) della norma UNI EN 1610:1999 (e successive eventuali modifiche). Il Direttore dei lavori ed il collaudatore potranno, ove riconosciuto più opportuno, avvalersi di metodologie differenti, anche desunte da normative in vigore in altri Paesi.

L'installazione nella rete fognaria di pezzi speciali deve avvenire contestualmente alla predisposizione delle necessarie opere connesse.

Art. 44 -Reti di fognatura posate come opere di urbanizzazione da privati.

I condotti fognari posati da parte dei privati come opere di urbanizzazione primaria, sono stabilite e autorizzate dalle convenzioni urbanistiche allegate al piano di lottizzazione o a specifica concessione edilizia, e devono attenersi per quanto riguarda la progettazione, la posa ed il collaudo alle norme tecniche di cui al precedente articolo.

Il tracciato del collettore fognario interferente con lavori di nuove edificazioni ristrutturazioni ed ampliamenti, può essere variato, con oneri a carico del richiedente, a seguito del rilascio di informazioni tecniche e commerciali fornite dall'Ente gestore affinché le stesse modifiche, fin dalla fase di progettazione, siano conformi alle esigenze del servizio. Il progetto di modifica viene approvato dall'Ente gestore e sarà

regolamentato da apposita convenzione, che disciplinerà anche l'adeguamento o costituzione della servitù in favore del Comune. Il progetto di spostamento dovrà essere redatto nel rispetto delle norme tecniche di cui al precedente articolo.

Tutti gli oneri per la variazione del tracciato sono a carico del soggetto richiedente la nuova edificazione, anche nel caso non risultasse formalmente costituita ed intavolata la relativa servitù a favore del Comune del tracciato originario del collettore fognario, purché siano accertate le condizioni per la loro intavolazione secondo quanto previsto dall'art. 31 della L.P. 6/1993 e ss.mm.ii..

Art. 45 –Smaltimento dei fanghi di depurazione.

Allo smaltimento dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque di scarico urbane provvedono gli enti gestori o i relativi concessionari ed appaltatori degli impianti di depurazione. I relativi oneri sono computati dall'ente gestore nei costi di gestione dell'impianto di depurazione.

Allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai trattamenti di grigliatura, di sabbiatura e disoleatura connessi agli impianti di depurazione provvede l'ente gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

TITOLO VIII -NORME FINANZIARIE – SANZIONI

Art. 46 -Corrispettivo per il servizio

Gli utenti titolari dello scarico allacciato alla rete delle acque nere della pubblica fognatura, sono tenuti a corrispondere, direttamente al gestore del servizio, un corrispettivo relativo al servizio pubblico di fognatura.

Le tariffe sono stabilite dal Comune, tenuto conto delle disposizioni provinciali in materia che stabiliscono, per le utenze civili, la misurazione dell'acqua scaricata in fognatura sulla base del presupposto che il volume dell'acqua scaricata è pari al cento per cento del volume dell'acqua approvigionata dal pubblico acquedotto come risulta dagli appositi misuratori.

Laddove vi sia la certezza tecnica e giuridica del mancato scarico dell'acqua approvigionata nella rete fognaria e nel depuratore, il volume dell'acqua considerato da assoggettare alle due tariffe sarà quello derivante dalla media dei consumi dei tre anni precedenti.

A tale proposito è necessario che sussista una dichiarazione da parte di un tecnico comunale o comunque abilitato, che attesti la causa della rottura, la localizzazione della stessa ed il mancato recapito dell'acqua fuoriuscita nella rete fognaria pubblica, senza quindi usufruire dei pubblici servizi di fognatura e depurazione.

Art. 47 -Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati, eseguite d'ufficio.

Le spese anticipate dall'Ente gestore per l'esecuzione di elaborati, atti e lavori di allacciamento, opere di competenza dei privati, spese sostenute a seguito della negligenza, imperizia degli utenti o a seguito di un danno cagionato dall'utente, dovranno essere rimborsate allo stesso Ente gestore dal titolare degli scarichi sulla base degli importi dei lavori effettuati. A tali importi sarà applicata una maggiorazione del 3% per spese generali, utili ed assistenza tecnica ai lavori, fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 49.

Art. 48 -Modalità di riscossione.

Il pagamento degli importi di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento va effettuato entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 49 -Sanzioni amministrative

Ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii., chiunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila a sessantamila euro.

Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento a tremila euro.

Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da millecinquecento a quindicimila euro.

Fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii. e quanto sopra riportato, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente Regolamento comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da seicento a seimila euro, ai sensi della Legge 24/11/1981, n. 689 ss.mm.ii..

TITOLO IX -DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 -Disciplina degli scarichi: esclusioni.

La disciplina degli scarichi, stabilita dalla Parte I del T.U.L.P., dalle norme di attuazione del P.P.R.A. e dal presente Regolamento, non si applica nel caso di cessazione o chiusura dello scarico, la quale deve essere immediatamente denunciata, tramite l'Ente gestore, al Comune, ovvero al Servizio Protezione Ambiente se competente ai sensi dell'art. 23 del T.U.L.P.

La disciplina degli scarichi non si applica inoltre nel caso di insediamenti – quali abitazioni rurali, masi e baite, ecc. – privi di servizi igienico-sanitari essenziali (acquai, lavabi, lavatoi, latrine, servizi igienici, ecc.), nonché di approvvigionamento idrico-potabile.

Resta ferma l'applicazione della disciplina degli scarichi agli insediamenti qualificati civili a norma dell'art. 14 del T.U.L.P. e ss.mm.ii. adibiti al ricovero stagionale del bestiame.

Art. 51 -Disposizioni transitorie.

Tutti i titolari di scarichi che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento fossero regolarmente allacciati alla pubblica fognatura ma fossero in carenza della regolare autorizzazione del Sindaco dovranno depositare idonea documentazione atta ad identificare la tipologia e la localizzazione del proprio allaccio.

Per gli insediamenti civili e produttivi esistenti dovranno essere eliminati i sistemi di scarico preesistenti all'allacciamento alle pubbliche fognature (scarichi di qualsiasi natura sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).

In particolare tutte le fosse biologiche private degli edifici che si allacciano o che sono allacciati alla rete comunale, devono essere riempite di materiale arido e quindi eliminate nella loro funzione, in quanto darebbero luogo a fenomeni di setticizzazione delle acque reflue pregiudicando il corretto funzionamento dell'impianto stesso (vedi art. 13).

Art. 52 -Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. ____ dello Statuto comunale.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO:

Allegato A – Schema allacciamento alla pubblica fognatura

Allegato B – Particolare allacciamento pubblica fognatura tipo A

Allegato C – Particolare allacciamento pubblica fognatura tipo B

Allegato D – Particolare pozzetto sifone Firenze


Allegato E – Particolare pozzetto ispezione rete nera e/o bianca

Allegato F – Particolare dimensionamento fossa a tenuta

Allegato G – Accumulo acque meteoriche per scopo irriguo

ALLEGATO "A"


Schema allacciamento alla pubblica fognatura




ALLEGATO "B"

Particolare allacciamento pubblica fognatura tipo "A"

PIANTA




SEZIONE A-A




ALLEGATO "C"

Particolare allacciamento pubblica fognatura tipo "B".

PIANTA



SEZIONE A-A




ALLEGATO "D"

Particolare pozzetto sifone Firenze


ALLEGATO "E"

Particolare pozzetto ispezione
rete nera e/o bianca



ALLEGATO "F"

Particolare dimensionamento fossa a tenuta



- 1) l'interno della vasca andrà intonacato con malta di cemento liscata a cazzuola rovescia;
 - 2) la fossa dovrà essere dotata di tubo di ventilazione con bocca inferiore superiore al livello di riempimento, e bocca superiore apribile a conveniente altezza, di norma al di sopra della copertura dell'edificio; diametro tubo Ø 10 - 12 cm
- Volume utile della fossa = $(a+b) \times c \times d$

ALLEGATO "G"

Accumulo acque meteoriche per scopo irriguo

